



Comune di Chiuppano

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 AGGIORNAMENTO 2021

Il giorno sedici del mese di dicembre 2021 ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di Parte Pubblica nella persona del Segretario Comunale dr. Luigi Alfidi

e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

fao *Belou*

RSU -----

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto decentrato integrativo relativo all'aggiornamento 2021 del CCDI triennale 2019-2021 del personale dipendente del Comune di Chiuppano.

B *W*

Art. 1. Materie regolate dalla presente contrattazione decentrata.

1. Il CCDI 2019-2021 prevede, all'art. 2, comma 5, che, benché il Contratto abbia durata triennale, vi è la facoltà, a richiesta di ciascuna parte contrattuale, di richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse o la modifica di alcune clausole.
2. Con il presente aggiornamento, quindi, le parti, nel confermare le clausole del CCDI 2019-2021, approvano gli specifici obiettivi di produttività ed il nuovo Regolamento per gli incentivi previsti dall'art. 113 del d. lgs. N. 50/2016.

Art. 2. Costituzione del Fondo (art. 67 – CCNL 2016-2018)

1. Il Fondo risorse decentrate per il 2021 (allegato sub "a"), è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017. A tali somme si aggiunge la componente variabile di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 e di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 67 del CCNL 2016-2018.
2. Le risorse del fondo potranno essere incrementate con le economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e di riordino e ristrutturazione amministrativa, così come previsto dall'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I risparmi devono essere certificati dai competenti organi di controllo interno.
3. Viene assicurato il rispetto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (come richiamato dall'art. 67, comma 7 del contratto in rubrica) laddove si prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Art. 3. Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo è destinato a remunerare gli istituti già previsti nell'art. 5 del CCDI 2019-2021, con l'aggiunta della specifica previsione per i piani di razionalizzazione di cui al precedente articolo.

Art. 4. Specifici obiettivi di produttività

1. Sono previsti obiettivi specifici di produttività rivolti alla cittadinanza, finanziati nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. B) del CCNL del 2016-2018.
2. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, si evidenzia che l'ARAN, con nota di indirizzo in data 18.06.2015, in merito alla corretta applicazione dell'art. 15 comma 5 del CCNL del 1° aprile 1999, ha specificato che l'incremento delle risorse:
 - a. deve essere collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità;

b. il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all'utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) deve essere direttamente e immediatamente verificabile (...);

c. tali risorse aggiuntive non possono essere automaticamente confermate e stabilizzate negli anni successivi, tuttavia ciò non vale ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi, che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando il particolare riferimento alla richiesta di un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dipendente.

3. Gli specifici obiettivi di produttività previsti per l'anno 2021, in continuità con quanto già previsto nel 2019, sono previsti in allegato sub "b". Qualora le somme destinate all'obiettivo relativo alle manifestazioni culturali fossero insufficienti, la differenza sarà integrata diminuendo le somme stanziare per il progetto Pago PA; nel caso in cui, invece, si verificano economie nel progetto relativo alle manifestazioni culturali o nel progetto di pronto intervento esse incrementeranno quanto stanziato il progetto Pago PA. In ogni caso, qualora le somme per tutti i progetti previsti al comma 4 siano utilizzate per un importo inferiore alle somme stanziare tra le risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL del 2016-2018, esse costituiranno economie di bilancio.
4. Per gli specifici obiettivi di produttività vengono stanziati euro 4.500,00 complessivi.

Art. 5. Regolamento per la istituzione e modalità di ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche

1. Le parti approvano l'allegato schema del Regolamento che disciplina i criteri per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. lgs. N. 50/2016.

la Delegazione di Parte Pubblica

Luigi Alfidi




Rappresentanza Sindacale Unitaria

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL:

CISL FP:

UIL FPL:



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2021

DESCRIZIONE	2016	2018	2019	2020	2021
RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2)					
ALIMENTAZIONE FONDO - ART. 67 CCNL 2016-2018					
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)		€ 28.756,02	€ 28.756,02	€ 28.756,02	€ 28.756,02
IMPORTO SU BASE ANNUA PARI A € 83,20 PER ORE PRESENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (ART. 67 C.2 LETT. A) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 998,40	€ 998,40	€ 998,40
RODENTINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 LETT. B) CCNL 2016-2018)		€ 889,73	€ 881,84	€ 881,84	€ 881,84
RIA E ASSEGNATI PERSONALI PERSONALE CESSATO quota annua (ART. 67 C.2 LETT. C) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 185/2001 (ART. 67 C.2 LETT. D) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 67 C.2 LETT. E) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 67 C.2 LETT. F) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67 C.2 LETT. G) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DECURAZIONE CONSOLIDATA (2017/2018) COME DA SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 76/2010		-166,82	-166,82	-166,82	-€ 166,82
EVENTUALE DECURAZIONE PER APPLICAZIONE ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 28.589,20	€ 29.458,93	€ 30.268,24	€ 30.268,24	€ 30.268,24
RISORSE VARIABILI soggette al limite					
INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE (art. 59 comma 1, lettera p) D.Lgs. 448/1997 (ART. 67 C.3 LETT. G) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIA E ASSEGNATI PERSONALI PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione (ART. 67 C.3 LETT. G) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSE NOTIFICATORI - (ART. 34, CCNL 14.9.2009) (ART. 67 C.3 LETT. H) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO (ART. 67 C.3 LETT. I) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERAZIONE 12% MONTE SALARI 1997 (ART. 67 C.3 LETT. J) CCNL 2016-2018)		€ 2.892,50	€ 2.892,50	€ 2.892,50	€ 2.892,50
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (ART. 67 C.3 LETT. K) CCNL 2016-2018)		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento (ART. 67 C.3 LETT. L) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 7.392,50	€ 7.392,50	€ 7.392,50	€ 7.392,50	€ 7.392,50
RISORSE VARIABILI non soggette al limite					
ECONOMIE FONDO ANNI PRECEDENTI - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFUTE - (ART. 14, C.4, CCNL 1988-2001) (ART. 67 C.3 LETT. M) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.382,43	€ 3.619,86
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (ART. 119 DEL D.LGS. 50/2016) (ART. 67 C.3 LETT. N) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRATTI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (risorse a carico della contrattazione) - (ART. 27, CCNL 148/2000) (ART. 67 C.3 LETT. O) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPONSORE ORGANIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI STAT. ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.7, LETT. D), CCNL 1992/2001) (ART. 67 C.3 LETT. P) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE FINANZIARIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, LETT. F), ART. 16, COMMA 4 E 5, DL 30/2011) (ART. 67 C.3 LETT. Q) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.382,43	€ 3.619,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 7.392,50	€ 7.392,50	€ 7.392,50	€ 8.774,93	€ 11.012,46
TOTALE					
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		36.851,43	37.661,74	37.661,74	37.661,74
ALLEGATO					
ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2016
€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70	
€ 869,73	€ 1.680,04	€ 1.680,04	€ 1.680,04	€ 1.680,04	

La somma dell'importo del fondo (risorse stabili + risorse variabili soggette al limite) costituisce il limite di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017. Non costituiscono limite, ai sensi di quanto previsto nella dichiarazione compilata in A e al CCNL del 21 maggio 2018, gli incrementi del fondo previsti dall'art. 67, comma 2, lett. A) e B) del medesimo CCNL. In tal caso, l'importo della somma destinata alle posizioni organizzative rispetta lo stesso limite dell'anno 2018, così come l'importo per il fondo del lavoro straordinario.

fondo trattamento accessorio personale senza posizioni organizzative

differenza attribuita all'incasso, non soggetto al limite, previsto dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL del 21 maggio 2018.

SPECIFICI
OBIETTIVI DI
PRODUTTIVITA'
(ANNO 2021)

A) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.

Finalità

Assicurazione di interventi che sono necessari per far fronte ad emergenze e/o ad interventi urgenti necessari a prevenire pericoli e/o disagi sulla popolazione.

Contenuto

Nell'impossibilità di articolare, a causa dell'esiguità del personale, un adeguato servizio di reperibilità, i lavoratori assicurano, comunque, gli interventi in casi non preventivati (alluvioni, nevicate, incendi, interventi sulla pubblica illuminazione e casi simili).

Importo delle risorse previste per la realizzazione del progetto

Il compenso dovuto è pari ad un totale complessivo di € 2.200,00 (€ 1.100,00 annuali * 2 dipendenti). Tale somma è inferiore a quanto dovrebbe pagarsi a titolo di indennità di reperibilità. Essa sarà erogata in relazione ai periodi di effettiva disponibilità dei due operai.

Personale coinvolto

Personale della squadra operai

Tempi di realizzazione

Attivazione in tempi compatibili con le necessità di intervento, normalmente entro un'ora dalla richiesta

Criteri per l'erogazione a consuntivo dell'incentivo ai singoli dipendenti

Le somme saranno liquidate il mese successivo a quello d'intervento.

B) FESTIVAL DELLA LETTERATURA "PAROLE A CONFINE 2021" E ALTRE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO IN GIORNO NON LAVORATIVO.

Finalità

Il progetto riguarda in particolare l'organizzazione e la gestione del Festival della Letteratura "Parole a Confine 2021" e delle altre manifestazioni che si svolgono in giorno non lavorativo (sabato, domenica o altre festività) e/o in orario serale, comprensiva di eventuali eventi straordinari (inaugurazioni...)

Contenuto

I lavoratori che interverranno riceveranno, cadauno per ogni occasione, un'indennità di importo pari a € 30,00 per le giornate non lavorative ed € 15,00 per le altre giornate.

L'attività lavorativa sarà compensata avendo a parametro di riferimento l'importo previsto per il lavoro straordinario, per una durata minima di un'ora.

Allo stesso modo saranno compensati i lavoratori che si renderanno disponibili alle attività di apertura e chiusura delle strutture nelle quali di tengono le iniziative (in tale ultimo caso non spetta il compenso per l'attività lavorativa, ma solo quello fisso di € 30,00 o di € 15,00).

Personale coinvolto

Tutti i lavoratori dell'Ente

Importo delle risorse previste per la realizzazione del progetto

Per tale progetto vengono stanziati € 1.100,00.

Criteri per l'erogazione a consuntivo dell'incentivo ai singoli dipendenti

Le somme saranno liquidate con provvedimento da adottarsi a conclusione di ogni iniziativa culturale

C) ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGO PA.

Finalità

Da fine febbraio 2021, come previsto dall'art. 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare sistema di pagamento pagoPA in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Obiettivo di fondo del sistema proposto è quello di facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della Pubblica Amministrazione, che da un lato associno, nel rispetto delle situazioni già in essere, benefici ai fini della gestione dei servizi di tesoreria, dall'altro consentano alla Pubblica Amministrazione di dotarsi di nuove modalità di rapporto con i cittadini e le imprese per tutte le problematiche di incasso e pagamento, assicurando nel contempo un coordinamento a livello nazionale della concreta attuazione ed evoluzione nel tempo del sistema.

Contenuto

Attivazione dell'integrazione alla piattaforma nazionale, per offrire al cittadino l'ampliamento dei possibili canali di pagamento a disposizione.

In seguito all'integrazione dei software gestionali, si svolgerà formazione del personale coinvolto per l'adeguamento dei format di pagamento (cartacei e on-line).

Adeguamento iter per l'emissione delle reversali e per dar corso alla conciliazione degli attuali sistemi di incasso con PagoPa a contabilità.

Personale coinvolto

Tutto il personale impiegatizio

Importo delle risorse previste per la realizzazione del progetto

Per tale progetto vengono stanziati € 1.200,00.

Standard di risultati e sistema di verifica a consuntivo

L'erogazione delle somme destinate all'incentivazione è subordinata alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo, tramite i seguenti indicatori temporali:

1. Corso di formazione rivolto a tutto il personale impiegatizio per funzionalità sportello (creazione avvisi di pagamento per utenza);
2. Corso di formazione rivolto al personale dell'ufficio ragioneria per conciliazione degli attuali sistemi di incasso con PagoPa a contabilità;
3. Migrazione e attivazione di almeno il 50% dei servizi di incasso erogati dal Comune, tra quelli censiti nella tabella "Tassonomia dei servizi di Incasso" presenti nel portale www.pagopa.gov.it, entro il 31.12.2021, come da tempistica stabilita dalla normativa nazionale.





COMUNE DI CHIUPPANO

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

MB

ART. 1
Istituzione del Fondo Incentivante per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.113, comma 1, del d. lgs. 50/2016 (d'ora in poi anche indicato come Codice) viene istituito un apposito fondo, dotato di risorse finanziarie in misura comunque non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture, IVA esclusa. Tale fondo è destinato a remunerare compiti svolti dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:

- a] programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- b] verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
- c] predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
- d] responsabile unico del procedimento;
- e] direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f] collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
- g] collaudo statico;
- h] verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

2. Sono oggetto di incentivazione esclusivamente le procedure di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, effettuate anche con procedure informatiche. Per gli istituti diversi (quali le concessioni¹, altri contratti di partenariato pubblico-privato², il project financing³, le opere pubbliche eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione⁴ o gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche) l'incentivazione sarà possibile se prevista dalla normativa in vigore⁵.

3. Non incrementano il fondo incentivante per funzioni tecniche:

- a) le procedure di lavori eseguiti in amministrazione diretta;
- b) i lavori, i servizi e le forniture non inseriti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria con particolare riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali⁶;
- c) in ogni caso, anche se inseriti negli atti di programmazione di cui al punto precedente, i lavori il cui importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, risulti di importo inferiore a euro 15.000,00 e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 15.000,00;
- d) i lavori di manutenzione non caratterizzati da una particolare complessità⁷;
- e) gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione⁸ o per la cui realizzazione si prescinde dagli elaborati progettuali previsti dal Codice dei contratti;
- f) gli affidamenti non preceduti da una procedura di gara⁹, quali, ad es., quelli previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie

¹ Corte dei Conti, sezione Autonomie, n. 15 del 27 giugno 2019.

² Corte dei Conti, sez. controllo Veneto n. 20 del 22 gennaio 2020; sez. controllo Lombardia deliberazione n. 311/2019/PAR.

³ Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia n. 110 del 10 settembre 2020

⁴ Corte dei Conti, sez. controllo Liguria n. 122 del 23 dicembre 2019.

⁵ Sul punto si veda ANAC – Atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021.

⁶ Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia n. 310/2019/PAR e sez. controllo Piemonte n. 25/2019/PAR.

⁷ Secondo Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2 dell'11 gennaio 2019 è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture.

⁸ Il direttore dell'esecuzione deve essere un soggetto diverso dal RUP (Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2 dell'11 gennaio 2019, sez. controllo Lombardia n. 310/2019/PAR e n. 96/2019/QMIG, sez. controllo Lazio n. 57/2018/PAR, sez. controllo Veneto n. 107/2019/PAR; le Linee guida ANAC n. 3 prevedono che la nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP avvenga:

- per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

- per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

- per interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa¹⁰ (ad es. richiesta di preventivi tramite Sintel, oppure Richiesta di Offerta (RDO) tramite MEPA, oppure analoghe procedure che attuino un confronto tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, al fine di contemperare un livello minimo di confronto tra gli operatori economici, senza aggravare significativamente i tempi, rispetto alla richiesta di preventivo ad un'unica impresa);

g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

4. Nel caso di un unico appalto che riunisca forniture di beni e/o servizi in precedenza gestiti separatamente, è necessario evidenziare nella determinazione a contrattare il numero delle determinazioni con le quali, in precedenza, si erano disposte procedure distinte.

5. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento fra i soggetti specificati nel successivo art. 2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

6. Il restante 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della L.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 2

Graduazione del Fondo Incentivante per funzioni tecniche

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000:	2%
- per la parte fino a euro 1.000.000,00	1,5%
- per la parte oltre euro 1.000.000,00	

TABELLA B) - SERVIZI

Classi di importo dei Servizi	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%

⁹ Tra le molte, sez. controllo Lombardia n. 190/2017/PAR; Sez. controllo Puglia n. 9/2018/QMIG e n. 52/2019/PAR; Sez. controllo Marche n. 28/2018/PAR; Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 1/2019/PAR; Sez. controllo Liguria n. 136/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte n. 177/2017/SRCPIE/PAR, Sez. controllo Lombardia n. 310/2019/PAR).

¹⁰ Così Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR.

B

OK

oltre euro 500.000,00:	2%
– per la parte fino a euro 500.000,00	1,5%
– per la parte oltre euro 500.000,00	

TABELLA C) – FORNITURE

Classi di importo delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	1%
oltre euro 500.000,00:	1%
– per la parte fino a euro 500.000,00	0,5%
– per la parte oltre euro 500.000,00	
A prescindere dall'importo, appalti per i quali si dispone un'unica procedura che riunisca forniture in precedenza gestite separatamente	2%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

4. La misura effettiva dell'incentivazione è evidenziata negli atti di approvazione dei progetti e nelle determinazioni a contrattare.

ART. 3

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, possono essere erogate solo a fronte di prestazioni effettivamente svolte; esse sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegate Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Sono considerati collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Il personale con qualifica dirigenziale non ha titolo a percepire gli incentivi per funzioni tecniche.

ART. 4

Individuazione dei beneficiari dell'incentivo

1. I dipendenti beneficiari dell'incentivo possono essere individuati dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo con provvedimento a contenuto generale, anche di micro organizzazione, oppure, di volta in volta, con un provvedimento specifico (ad es. determinazione a contrattare). Nella determinazione a contrattare deve essere impegnata la somma prevista per l'incentivo e deve, altresì, essere fissato un crono programma delle attività.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- α. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- β. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- χ. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- δ. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Possono essere individuati sia dipendenti a tempo indeterminato, che determinato. E' anche possibile individuare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti nei seguenti casi:

- 1. non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio;
- 2. sia stata stipulata apposita convenzione con altri Enti;
- 3. sia necessario attuare disposizioni contenute in Regolamenti o Linee guida del Comune.

4. Nel caso in cui sia stata stipulata apposita convenzione con altri Enti, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice destina una percentuale del 25% nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività. In ogni caso, la quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale¹¹.

6. In ogni caso, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni tecniche che danno titolo a ricevere gli incentivi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. L'attribuzione degli incentivi è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

¹¹ La circostanza che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale non esclude la possibilità per l'Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell'ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR).



ART. 5
Modalità di corresponsione

1. Gli incentivi saranno liquidati con cadenza annuale, facendo riferimento alle attività effettivamente svolte e concluse alla data di sottoscrizione della determinazione di liquidazione. In particolare, la liquidazione dell'incentivo è disposta dal Segretario Generale in base alla proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:

I) Nel caso di appalti per lavori:

- a. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- d. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere f), g), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

II) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:


- a. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c. per le funzioni di cui alla di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- d. per le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di verifica.

Nel provvedimento di liquidazione sono specificati anche i collaboratori tecnici ed amministrativi, la liquidazione del cui incentivo avviene con le stesse modalità delle figure con cui collaborano.

2. La competenza all'emanazione della determinazione di liquidazione è del Segretario Generale in base alla proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture; egli dovrà accertare che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Segretario generale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.



Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 1, andando ad incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 6.

5. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti rimangono nel fondo di cui all'articolo 1 per incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 6 Disposizione transitoria


Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice, così come integrato dal comma 5-bis dell'art. 113, e il giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), gli incentivi sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture¹².

Per le attività svolte sino all'approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

Nel periodo che va dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019, il legislatore, con l'art. 1, comma 1, lett. aa), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, ha previsto che fossero incentivabili, per i lavori pubblici, le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in luogo delle attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici. Conseguentemente, per le attività eventualmente ed effettivamente rese in tale periodo¹³ deve considerarsi che la percentuale prevista per le fasi di programmazione e di affidamento vada riferita a quella di progettazione, con le seguenti percentuali: 15% firmatario della progettazione – 17% collaboratori tecnici. Solo per questo caso la prestazione svolta potrà essere liquidata in deroga alle modalità previste dall'art. 5.

¹² Corte dei Conti, sez. Autonomie n. 26 del 30 ottobre 2019.

¹³ L' art. 1, comma 2, della Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto previsto dell' art. 1 del D.L. n. 32/2019, non convertito in legge, .



(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di lavori

FASI DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' SPECIFICA	Punteggio fase	Punteggio dettaglio
Programmazione della spesa per investimenti		25	
	sottoscrittore della programmazione		5
	collaboratori alla redazione ed aggiornamento del programma, anche attraverso studi di preventivazione della spesa		20
Valutazione preventiva dei progetti		15	
	attività di verifica dei progetti		10
	validazione dei progetti		5
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		7	
	Tale fase comprende, in relazione alle diverse procedure, lo svolgimento della procedura competitiva, la predisposizione delle comunicazioni alle imprese, la preparazione degli atti necessari alla sottoscrizione dei contratti		7
Direzione lavori		20	
	direttore dei lavori		13
	collaboratori del direttore dei lavori		7
RUP		25	
	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge		13
	collaboratori del RUP		12
Collaudo tecnico amministrativo / certificato di regolare esecuzione		8	
	collaudatore		4
	collaboratori del collaudatore		4
		100	100

N
B

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di forniture di beni e/o servizi

Funzione affidata	Percentuale
Programmazione	5%
Responsabile del procedimento (RUP)	20%
Collaboratori del RUP	10%
Direzione dell'esecuzione	25%
Collaboratori della direzione dell'esecuzione	16%
Gara d'appalto	10%
Contratti	6%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione	8%
	100%

